

## TI\_GERICHTE 17.2014.137 vom 6. November 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-11-06, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_17.2014.137](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2014.137)

FR: TI\_GERICHTE 17.2014.137 du 6 novembre 2014

IT: TI\_GERICHTE 17.2014.137 del 6 novembre 2014

### Erwägungen

#### E. 1

contrario alle norme sulla circolazione stradale, e segnatamente al divieto ex art. 36 cpv. 3 ONC, di accedere alla carreggiata in autostrada, non é quindi, di per sé, sufficiente ad interrompere il nesso causale: necessario è, ancora, che l'ipotetico comportamento colpevole - così come eventuali altre circostanze esterne all'autore - non sia, in sé, prevedibile. Di rilievo, in quest'ambito, è, dunque, soltanto la questione della prevedibilità delle circostanze - intese in senso ampio - esterne all'autore.

In concreto, anche ammettendo che la vittima, trovandosi all'esterno della sua vettura ferma sulla corsia d'emergenza, abbia effettivamente invaso, in minima parte, la corsia destra su cui sopraggiungeva il furgone di AP 1, un tale comportamento non può assolutamente essere considerato una circostanza eccezionale e imprevedibile. Un'interruzione del nesso causale a seguito del comportamento della vittima è, pertanto, da escludere.

13. Da quanto precede discende che AP 1 va riconosciuto autore colpevole di lesioni colpose gravi.

14. Per quel che riguarda la commisurazione della pena, stabilita la colpevolezza di AP 1 in relazione al reato ascrittogli, occorre procedere alla commisurazione della pena ai sensi dell'art. 47 CP (STF 6B\_78/2008, 6B\_81/2008, 6B\_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; STF 6B\_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; STF 6B\_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti).

Questa Corte ritiene condivisibili le valutazioni operate dal primo giudice in relazione alla commisurazione della pena pecuniaria nonché della multa inflitta all'appellante e, pertanto, per le considerazioni espresse al consid. 6 della querelata sentenza che qui si richiamano (art. 82 cpv 4 CPP).

Tuttavia, ritenuto che il reddito mensile dell'appellante è diminuito notevolmente dal momento della sentenza di primo grado e che ammonta ora a EUR 1'200 / 1'300 (verbale dibattimento d'appello pag. 2), l'ammontare dell'aliquota giornaliera è fissato in CHF 40.00 (quaranta). Per gli stessi motivi, l'ammontare della multa è fissato in CHF 200.00.

Tasse e spese

15. Gli oneri processuali di primo grado, per complessivi CHF 1'135.00, sono posti a carico dell'appellante.

Gli oneri processuali del giudizio d'appello, per complessivi CHF 1'000.00, sono posti a carico dell'appellante nella misura dei 4/5 e per il resto a carico dello Stato.

visti gli art. 6, 10, 76 segg., 80 segg., 82 cpv 4, 84, 139, 339, 348 segg., 379 segg., 398 segg. CPP,

12 cpv. 3, 47, 122, 125 CP,

26, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1, 34 cpv. 4 LCStr,

### **E. 3**

cpv. 1, 4 cpv. 1, 7 cpv. 2, 36 cpv. 3 ONC,

32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II;

nonché, sulle spese, l'art. 428 CPP e la LTG,

Di conseguenza:

-Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione,

6501 Bellinzona

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente

Il segretario

### **E. 12**

In concreto, un rapporto di causalità naturale tra la violazione dei doveri di prudenza e l'evento è senz'altro dato. AP 1 non ha posto sufficiente attenzione alla strada, non ha adeguato la velocità in funzione delle circostanze e del suo carico e non ha mantenuto una distanza sufficiente né dalla vettura della vittima né dalla vittima stessa. Tale comportamento di guida è condicio sine qua non delle lesioni subite da PC 1. Dato è pure il nesso di causalità adeguata, dal momento che il comportamento di AP 1 era idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, a cagionare o a favorire le lesioni della vittima. Ed era ampiamente prevedibile che delle lesioni quali quelle subite dalla vittima potessero realizzarsi a seguito del comportamento di AP 1. Va ancora esaminato se il nesso di causalità non sia stato interrotto dal comportamento della vittima o di terzi. Come visto, ritenuta l'estraneità del concetto di compensazione delle colpe al diritto penale, la questione dell'interruzione del nesso causale non va valutata in funzione della presenza o della gravità di colpe di terzi o della vittima. Un ipotetico comportamento di PC 1 contrario alle norme sulla circolazione stradale, e segnatamente al divieto ex art. 36 cpv. 3 ONC, di accedere alla carreggiata in autostrada, non è quindi, di per sé, sufficiente ad interrompere il nesso causale: necessario è, ancora, che l'ipotetico comportamento colpevole - così come eventuali altre circostanze esterne all'autore - non sia, in sé, prevedibile. Di rilievo, in quest'ambito, è, dunque, soltanto la questione della prevedibilità delle circostanze - intese in senso ampio - esterne all'autore. In concreto, anche ammettendo che la vittima, trovandosi all'esterno della sua vettura ferma sulla corsia d'emergenza, abbia effettivamente invaso, in minima parte, la corsia destra su cui sopraggiungeva il furgone di AP 1, un tale comportamento non può assolutamente essere considerato una circostanza eccezionale e imprevedibile. Un'interruzione del nesso causale a seguito del comportamento della vittima è, pertanto, da escludere.

### **E. 13**

Da quanto precede discende che AP 1 va riconosciuto autore colpevole di lesioni colpose gravi.

## E. 14

Per quel che riguarda la commisurazione della pena, stabilita la colpevolezza di AP 1 in relazione al reato ascrittogli, occorre procedere alla commisurazione della pena ai sensi dell'art. 47 CP (STF 6B\_78/2008, 6B\_81/2008, 6B\_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; STF 6B\_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; STF 6B\_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti). Questa Corte ritiene condivisibili le valutazioni operate dal primo giudice in relazione alla commisurazione della pena pecuniaria nonché della multa inflitta all'appellante e, pertanto, per le considerazioni espresse al consid. 6 della querelata sentenza che qui si richiamano (art. 82 cpv 4 CPP). Tuttavia, ritenuto che il reddito mensile dell'appellante è diminuito notevolmente dal momento della sentenza di primo grado e che ammonta ora a EUR 1'200 / 1'300 (verbale dibattimento d'appello pag. 2), l'ammontare dell'aliquota giornaliera è fissato in CHF 40.00 (quaranta). Per gli stessi motivi, l'ammontare della multa è fissato in CHF 200.00. Tasse e spese

## E. 15

Gli oneri processuali di primo grado, per complessivi CHF 1'135.00, sono posti a carico dell'appellante. Gli oneri processuali del giudizio d'appello, per complessivi CHF 1'000.00, sono posti a carico dell'appellante nella misura dei 4/5 e per il resto a carico dello Stato. Per questi motivi, visti gli art. 6, 10, 76 segg., 80 segg., 82 cpv 4, 84, 139, 339, 348 segg., 379 segg., 398 segg. CPP, 12 cpv. 3, 47, 122, 125 CP, 26, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1, 34 cpv. 4 LCStr, 3 cpv. 1, 4 cpv. 1, 7 cpv. 2, 36 cpv. 3 ONC, 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II; nonché, sulle spese, l'art. 428 CPP e la LTG, dichiara e pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto. Di conseguenza: 1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di lesioni colpose gravi per avere, il 19 aprile 2011, a \_\_\_\_\_, circolando sull'autostrada A2, alla guida dell'autofurgone Fiat Ducato targato \_\_\_\_\_ – omettendo di prestare la dovuta attenzione e adottare le dovute misure precauzionali – investito PC 1, colpendolo con lo specchietto retrovisore destro sul capo e con la fiancata del furgone, causandogli le conseguenze fisiche di cui ai certificati medici agli atti. 1.2. AP 1 è condannato: 1.2.1. alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote da CHF 40.00 (quaranta) cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 1'800.00 (milleottocento). 1.2.1.1. L'esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni; 1.2.2. alla multa di CHF 200.00 (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni 1.2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 1'135.00 (millecentotrentacinque) per il procedimento di primo grado. 2. Gli oneri processuali d'appello, consistenti in: - tassa di giustizia fr. 800.- - altri disborsi fr. 200.- fr. 1'000.- sono posti a carico dell'appellante nella misura dei 4/5 e per il resto a carico dello Stato. 3. Intimazione a: 4. Comunicazione a: - Pretura penale, 6501 Bellinzona - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino - Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona P\_GLOSS\_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente Il segretario Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.